



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO l'articolo 2248-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, nel prevedere il regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, stabilisce che, sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi;
- VISTI gli articoli 821, comma 1, lettera b), e 2212-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che prevedono, rispettivamente, il ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;
- VISTO l'articolo 2247-*bis*, comma 12, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, del medesimo codice, riferite a corrispondenti ruoli e categorie;
- VISTO l'articolo 2247-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dal quadro V della tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO il quadro V della tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale di ciascun grado del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, destinata a esaurirsi in ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche al corrispondente ruolo forestale;

ACQUA 2609-1/PZ 2.334-18 COD. 35005XCD0011



- VISTO l'articolo 2212-ter, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 settembre 2020, recante «Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2019», registrato alla Corte dei conti in data 01/10/2020, fog. n. 2765, e in particolare l'allegata tabella 1, che ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in 337 unità, suddivise per grado;
- VISTO il quadro V della tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce che l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri avviene ad anzianità, richiedendo un'anzianità minima di grado pari a 5 anni per i capitani e a 2 anni per i maggiori;
- VISTO il quadro V della tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce che l'avanzamento ai gradi di colonnello, generale di brigata e generale di divisione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri avviene a scelta e le relative promozioni sono conferite a vacanza, richiedendo, per l'inserimento nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, un'anzianità minima di grado pari a 3 anni per i tenenti colonnelli e a 4 anni per i colonnelli;
- VISTO l'articolo 2247-bis, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori;
- VISTO l'articolo 2247-nonies del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, al comma 1, lettera c), numero 3), fissa i criteri di determinazione



VISTO l'articolo 2248-bis, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° aprile 2020, a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale, è stato disposto l'inquadramento di un ufficiale nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri con il grado di colonnello;

CONSIDERATO che, nell'anno 2020, secondo l'andamento del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale con il grado di colonnello cessa dal servizio per limite di età e un ufficiale con il medesimo grado deve essere promosso al grado di generale di brigata, ai sensi dell'articolo 2248-bis, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare;

RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da conferire nell'anno 2020, in modo da consentire una sufficiente copertura delle relative posizioni di impiego, mantenendo comunque adeguati tassi di avanzamento;

Art. 1

1. Per l'anno 2020, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a una unità, ferma restando la relativa aliquota di valutazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 30 DIC. 2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Il Ministro della Difesa

ACMA 2009 - IPZS SPA - S COD. 350UXC0098

1